



CITTÀ DI PIOMBINO

(Provincia di Livorno)

Medaglia d'Oro al Valor Militare

Via Ferruccio, 4 - tel. 0565 63111, fax 63290 - ccp vari - P.IVA 00290280494 - CAP 57025

NUCLEO DI VALUTAZIONE PER LA VIA E LA VAS

Istituito con delibera della G.M. n. 172 del 21 maggio 2010
ai sensi della L.R.T. n. 10 del 12 febbraio 2010

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 2013

Oggetto: Valutazione Ambientale Strategica del Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2012-2015.

Soggetti coinvolti nel procedimento VAS:

Proponente: Provincia di Livorno – Servizio Tutela Ambiente, Servizio Rurale P.O. Caccia Pesca Acque Interne, Servizio Difesa del Territorio P.O. Salvaguardia della natura

Autorità Competente: Giunta Provinciale

Autorità Procedente: Consiglio provinciale

Il giorno 26 febbraio 2013 ore 09.30 presso i locali del Settore Politiche Ambientali del Comune di Piombino si riunisce il Nucleo per l'esame della pratica oggetto di Valutazione Ambientale Strategica.

Il Dirigente del Settore Politiche Ambientali, Arch. Zucconi, in qualità di Presidente del Nucleo, accerta che sono presenti:

Per il Comune:

Geol. Mario Ferrari	Settore Politiche Ambientali
Arch. Salvatore Sasso	Settore Programmazione Territoriale ed Economica
Ing. Riccardo Banchi	Settore Lavori Pubblici
Dott.ssa Cristina Pollegione	Settore Politiche Ambientali, con funzione di segreteria

Risultano assenti, pur essendo stati invitati, il Dott. Roberto Pietrini di ARPAT Dipartimento Piombino-Elba e il Dott. Alessandro Barbieri dell'ASL 6 Val di Cornia.

Sono invitati a partecipare il Dott. Luca Sbrilli, Presidente della Soc. Parchi Val di Cornia, e la Dott.ssa Silvia Gudieri.

Partecipa altresì l'Ing. Francesca Repeti del Settore Politiche Ambientali in qualità di istruttore della pratica in oggetto.

Iter amministrativo

In data 14 gennaio 2013 la Provincia di Livorno ha trasmesso il piano in oggetto tramite posta elettronica certificata, ns. prot. n. 1099, richiedendo di esprimere, entro 60 giorni dal ricevimento, il proprio parere di competenza.

Contributi e pareri pervenuti al Nucleo

Il 26 febbraio 2013 la Soc. Parchi Val di Cornia deposita contributo istruttorio (allegato n. 1)

Sintetica descrizione del Piano Faunistico Venatorio Provinciale (PFVP)

Il Piano Faunistico Venatorio Provinciale (PFVP), ai sensi della L.R.T. n. 3 del 12 gennaio 2004 ed in attuazione del Piano Regionale Agricolo Forestale (PRAF 2012-2015), persegue i seguenti obiettivi:

1. le aree destinate alla tutela della fauna selvatica reintrodotta non deve eccedere il 20-30% della Superficie Agro-Forestale (SAF) provinciale definita con Del.G.R. n. 262/2012;
2. definizione degli indirizzi di gestione degli Istituti faunistici pubblici e privati;
3. definizione della "densità obiettivo" per le specie ungulate e degli indirizzi di gestione da adottare per il raggiungimento degli obiettivi programmati;
4. definizione dei criteri e degli indirizzi per la gestione del Territorio a Caccia Programmata.

Il PFVP si compone dei seguenti elaborati:

- Allegato A, Documento Preliminare conoscitivo di analisi, incidenza ambientale e valutazione
- Allegato B, Rapporto Ambientale
- Allegato C, Sintesi non Tecnica
- Allegato D, Proposta di Piano Faunistico Venatorio Provinciale (PFVP 2012-2015)

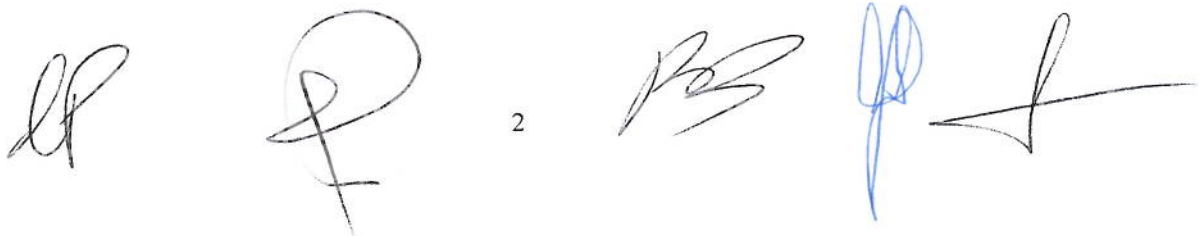
A seguito di discussione il Nucleo esprime il parere di seguito riportato.

PARERE

Il Nucleo rileva incongruenze tra le previsioni del Piano Faunistico Venatorio Provinciale e la regolamentazione comunale vigente a disciplina sia dell'ANPIL "Sterpaia" che di "Baratti-Populonia", entrambe istituite dal Comune di Piombino con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 2 aprile 1998.

Tale Regolamento comunale, adottato con D.C.C. n. 22 del 11 marzo 2002, successivamente modificato con D.C.C. n. 21 del 1 marzo 2006 e n. 70 del 12 luglio 2006, prevede infatti, all'art. 8, che *"...all'interno delle aree protette è vietata la cattura, l'abbattimento, la detenzione di animali vertebrati e invertebrati appartenenti alla fauna selvatica; è vietato alimentare la fauna selvatica ed esercitare ogni tipo di attività venatoria"*.

Di seguito si riportano specifiche osservazioni per ciascuna ANPIL.



2

ANPIL "Sterpaia"

Rispetto a quanto disciplinato all'art. 8 del Regolamento comunale, il Nucleo segnala l'inesattezza dei dati riportati a pag. 20, Tabella 9 dell'Allegato B "*Rapporto Ambientale*", che individuano, all'interno della stessa ANPIL, un'area di 75 ettari destinata all'attività venatoria. Su queste aree non può, pertanto, essere consentita l'attività venatoria.

ANPIL "Baratti -Populonia"

Il Regolamento comunale per la sola ANPIL "Baratti-Populonia" all'art. 20 ammette, in deroga a quanto stabilito all'art. 8, "*l'attività venatoria esclusivamente all'esterno delle aree del parco archeologico e naturalistico affidato alla Soc. Parchi Val di Cornia S.p.A. o comunque all'esterno delle altre aree soggette a qualunque forma di affidamento in gestione*". Nelle aree gestite, pertanto, non può essere consentita l'attività venatoria.

Istituti faunistici previsti dal PFVP

In conformità con le suddette disposizioni, il Nucleo ritiene incompatibile la realizzazione di allevamenti di fauna selvatica stanziale nell'intera ANPIL "Sterpaia" e nelle aree dell'ANPIL "Baratti-Populonia" gestite dal Comune, tramite la Società Parchi Val di Cornia.

Aree contigue

In relazione a quanto segnalato dalla società Parchi Val di Cornia S.p.A. per le aree gestite nell'ANPIL Baratti- Populonia (vedi Allegato n. 1), il Nucleo concorda sulla necessità di costituire aree contigue interdette all'attività venatoria estesa a tutti i territori delle ANPIL oggetto di una specifica gestione pubblica al fine di garantire la sicurezza dei visitatori e dei fruitori.

Conclusioni

In considerazione dei rilievi di cui ai punti precedenti, il Nucleo richiede la revisione del Piano Faunistico Venatorio Provinciale al fine di armonizzarlo con la disciplina comunale per le aree naturali protette istituite ai sensi della LRT n. 49/1995, compresa la creazione di "aree contigue" interdette alla caccia per la sicurezza dei visitatori e dei fruitori nei territori delle ANPIL gestiti e aperti al pubblico.

Il Presidente dichiara terminati i lavori del Nucleo di valutazione VIA-VAS alle ore 11,00.

Letto e sottoscritto:

Arch. Massimo Zucconi, Presidente

Geol. Mario Ferrari

Arch. Salvatore Sasso

Ing. Riccardo Banchi

Dott.ssa Cristina Pollegione



Al Dirigente Responsabile
Dott. Paolo Teglia
Provincia di Livorno
Piazza del Municipio, 4 57100 LIVORNO
Pc
Dirigente Ufficio Ambiente
Arch. Massimo Zucconi
Comune di Piombino
Via Ferruccio, 1 57025 PIOMBINO

Piombino 25.02.2013

Oggetto: Avvio delle consultazioni per la redazione del Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Livorno ai sensi della L.R. 3/94 in materia di caccia e L.R. 10/2010 (VAS).

OSSERVAZIONI ED OPPOSIZIONI AL PIANO VENATORIO DELLA PROVINCIA DI LIVORNO

La società PARCHI VAL DI CORNIA SPA, società in house dei comuni della Val di Cornia e gestore di Aree protette nell'ambito territoriale della Val di Cornia, preso atto della documentazione a supporto del PIANO VENATORIO DELLA PROVINCIA DI LIVORNO costituita da:

- **Allegato A:** documento preliminare PFV
- **Allegato B:** Rapporto Ambientale
- **Allegato C:** Documento di sintesi non tecnico del R.A.
- **Allegato D parte 1:** Piano Faunistico Venatorio 2012-2015 (Proposta)
- **Allegato D parte 2:** Piano Faunistico Venatorio 2012-2015 (Proposta)
- **Allegato D parte 3:** Piano Faunistico Venatorio 2012-2015 (Proposta)
- **Allegato D2:** Tabelle Istituti_Previsione

Ritiene di presentare formali osservazioni, opposizioni e proposte inerenti il nuovo PIANO FAUNISTICO VENATORIO della PROVINCIA DI LIVORNO suddivise per punti come di seguito elencato:

PUNTO 1: ALL. D 1° parte a pag. 15. Le A.N.P.I.L.

"Queste aree protette fanno riferimento ad ambienti inseriti "in ambiti territoriali intensamente antropizzati, che necessitano di azioni di conservazione, restauro o ricostituzione delle originarie caratteristiche ambientali e che possono essere oggetto di progetti di sviluppo eco-compatibile". La l.r. non impone a questa tipologia di aree protette il divieto di caccia che ha ragione di esistere quindi solo per la eventuale contemporanea sovrapposizione con un istituto previsto dalla l.r. 3/94. Ciò presuppone che anche la loro eventuale interdizione alla caccia possa avere un significato connesso all'incremento e/o alla tutela di specie di fauna selvatica anche di interesse venatorio e che parimenti possano essere oggetto di specifiche formule di gestione.

Nella tabella seguente sono elencati i siti inseriti nell'Elenco Ufficiale delle Aree Protette della Regione Toscana e quelli inseriti nel IV° Programma Regionale per le Aree Protette 2004-2007. Dall'esame delle ANPIL istituite in Provincia di Livorno si rileva che parte di esse sono assoggetta al Divieto di Caccia Temporaneo ai sensi dell' Art. 33, comma 8, l.r. 3/94. Si tratta di provvedimenti a

Parchi Val di Cornia S.p.A.

Via G. Lerario, 90 – 57025 Piombino (LI)
Tel. +39 0565 49430 – Fax +39 0565 49733
Email: parchi.valdicornia@parchivaldicornia.it
C.F./P.I. 01091280493
Iscrizione Tribunale di Livorno al N. 16782

Parchi e Musei archeologici

Parco archeominerario di S.Silvestro
Parco archeologico di Baratti e Populonia
Museo archeologico del territorio di Populonia
Museo del Castello e della Città di Piombino
Musei della Rocca di Campiglia Marittima

Parchi Naturali

Parco costiero della Sterpaia
Parco costiero di Rimigliano
Parco naturale di Montioni
Parco forestale di Poggio Neri

livello comunale connotati da carattere di temporaneità definita nel tempo ed il cui termine deve essere specificato nelle tabelle perimetrali. I casi riferiti e riferibili ai divieti di caccia di simile istituzione presenti in provincia di Livorno rappresentano una vera e propria anomalia da rivedere ed eventualmente correggere nell'ambito del presente Piano Faunistico Venatorio Provinciale."

Riteniamo di opporci a questa interpretazione giuridica delle aree ANPIL e del relativo divieto di caccia.

L'estensore del piano venatorio intende interpretare le ANPIL come zone di basso interesse ambientale e contestualmente il divieto di caccia, laddove presente, può sussistere solo grazie all'istituto dell'art. 33 della LR 3/94 che prevede la possibilità di una temporanea sospensione dell'attività venatoria per motivi di sicurezza dettati dalla promiscuità tra cacciatori e fruitori dell'area. Riteniamo che sia opportuno riportare, anche nelle definizioni, le aree ANPIL nel giusto alveo della LR 49/1995 " Norme sui Parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale" che a sua volta deriva dalla Legge quadro nazionale (L 394/91) sulle aree protette.

Il ricollocare in questa norma l'istituzione delle ANPIL significa rimarcare per gli specifici territori il loro precipuo valore ambientale, naturalistico, paesaggistico e delle emergenze storico culturali . Pertanto, la definizione riportata al primo rigo " *le ANPIL fanno riferimento ad ambienti inseriti "in ambiti territoriali intensamente antropizzati, che necessitano di azioni di conservazione, restauro o ricostituzione delle originarie caratteristiche ambientali e che possono essere oggetto di progetti di sviluppo eco-compatibile "* è corretta - in quanto ripresa dalla LR 49/95 – ma è necessario riportare opportunamente i preamboli della normativa e gli indirizzi della legge medesima, dove si evince in maniera ineluttabile che queste aree sono riconducibili ad ambiti di territorio da tutelare e salvaguardare per i valori naturalistici ed ambientali. Non riportare questa collocazione giuridica può deviare l'inquadramento generale di queste aree e quindi sostenere quanto espresso nel piano. All'interno delle aree ANPIL, l'attività venatoria è ammessa, ma tale possibilità non deriva come si vuole fare intendere grazie all'art. 33 della LR 3/94 (ossia una concessione derogatoria dell'istituto della caccia) ma in virtù dell'istituto dell'area protetta, della valenza naturalistica e del proprio regolamento dove si ritiene, in via eccezionale, la caccia compatibile in alcune zone.

In seguito a quanto sopra riteniamo opportuno opporci a quanto si intende concettualmente far passare nel piano, ossia visto e considerato che il divieto di caccia all'interno delle ANPIL è una deroga all'istituto della caccia allora nelle zone di ANPIL dove non si espleta l'attività venatoria è possibile utilizzare queste aree per attività di allevamento e/o sviluppo di specie selvatiche per fini venatori meglio definite come zone ZRV (zone di rispetto venatorio).

Questo lo si interpreta bene nella frase riportata nel Piano " *Ciò presuppone che anche la loro eventuale interdizione alla caccia possa avere un significato connesso all'incremento e/o alla tutela di specie di fauna selvatica anche di interesse venatorio e che parimenti possano essere oggetto di specifiche formule di gestione" ...*

Ribadiamo che le finalità di un piano di gestione di un Anpil è totalmente diverso come filosofia e come indirizzo generale rispetto a quello di una ZRV.

L'istituzione di una ANPIL, anche se appare un'area protetta di tono inferiore, è sempre comunque un'area che prevede (LRT 49/1995 art 19) una forma di gestione unitaria dell'area stessa finalizzata alla tutela e conservazione della biodiversità. Non sono pertanto possibili azioni privilegiate per target di fauna vista come "prodotto" per fini venatori.





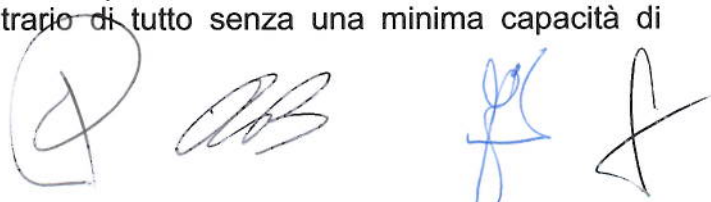
PUNTO 2 : ALL. D 3° parte a pagg. 152 e 162 .

L'interpretazione di quanto sopra espresso viene ufficialmente evidenziato a pag 162 dell'all D 3° parte dove si legge che *“ In considerazione di quanto sopra esposto, si ritiene che uno degli obiettivi del presente Piano Faunistico Venatorio sia costituito dalla dismissione delle immissioni dirette in favore di un ripopolamento effettuato con soggetto giovani (60-90 gg) da collocare all'interno di strutture di ambientamento a cielo aperto poste all'interno di un istituto a totale o parziale divieto di caccia (divieto di caccia alle specie target).*

A pag 152 si esplicita il concetto affermando che *“Considerato che l'amministrazione provinciale ravvisa nelle A.N.P.I.L. attualmente poste in divieto di caccia ai sensi dell'Art. 33, comma 8 della l.r. 3/94, ancorché trattasi di un regime vincolistico temporalmente limitato e pertanto reiterato negli anni mediante atti dell'amministrazione comunale di competenza, elementi naturalistici, paesaggistici, turistici e storico-architettonici da sottoporre a regime di tutela nei confronti dello svolgimento dell'attività venatoria, ritiene che la sovrapposizione di queste aree protette con l'istituzione di Zone di Rispetto venatorio, come peraltro richiesto anche dal Comitato di Gestione dell'ATC LI9, possa rappresentare la soluzione più consona. “*

Riteniamo che sia da rigettare una tale proposta che vede zone di ripopolamento di fauna con finalità venatoria (ZRV) all' interno di aree protette ANPIL, sia dove la caccia è ammessa (in virtù di deroghe della LR 49/95) sia, a maggior ragione, dove questa è vietata in quanto:

1. Tale proposta mina alla base i principi stessi della LN 394/91 e della relativa LRT 49/95 e ne contrasta le finalità di tutela e di conservazione. Un piano venatorio, seppure proposto da un ente istituzionale, non può non tenere di conto degli indirizzi giuridici di una norma regionale e nazionale.
2. L'area protetta, in quanto tale, non ammette allevamenti o ripopolamenti di varia natura di specie animali poichè contrasta con le finalità stesse dell'area protetta dove le specie animali si riproducono attraverso le normali leggi della natura rispettando i codici della biodiversità e dell'equilibrio naturale tra specie.
3. Gli istituti di divieto di caccia all'interno delle ANPIL, derivano dalle caratteristiche naturalistiche del sito, quali luoghi dove la fauna tutta necessita di tutela e dove non può svolgersi alcuna attività di sviluppo di una specie a scapito di altre, ma tutto il sistema deve svilupparsi attraverso equilibri naturali .
4. Le aree ANPIL sono zone dove è presente una fruizione turistica sostenibile. Riteniamo poco consoni allevamenti di specie a finalità venatorie laddove cittadini trascorrono momenti di svago e turisti vengono a godere delle specificità naturalistiche, paesaggistiche e archeologico-culturali che il nostro territorio offre e che sempre di più vogliamo sviluppare per supportare il motore economico del turismo. Riteniamo che le due attività siano in stridente incompatibilità.
5. In base al punto di cui sopra, riteniamo opportuno evidenziare come, se per l'attività venatoria una tale proposta potrebbe essere un elemento di vantaggio, per i gestori di aree protette, e per le attività turistiche di conseguenza, riteniamo sia un gravoso danno d'immagine che non trova eguali in Europa. A questo proposito riteniamo che l'Ente Pubblico (in questo caso la Provincia) debba avere il quadro complessivo della proposta di questo piano venatorio e valutare tutte quelle che sono gli oggettivi aspetti dei vantaggi e degli svantaggi, per il territorio, per la comunità e per l'economia locale e del turismo. Riteniamo che, come spesso accade , ma in questo caso l'esempio è davvero calzante, non è possibile espletare in una stessa area tutto ed il contrario di tutto senza una minima capacità di pianificazione delle attività.



PUNTO 3 : DOCUMENTO PRELIMINARE CONOSCITIVO DI ANALISI, INCIDENZA AMBIENTALE E VALUTAZIONE, PROPEDEUTICO ALLA STESURA DEL NUOVO PIANO FAUNISTICO VENATORIO PROVINCIALE 2012-2015 (Allegato A alla DGP n. 197 del 22/12/2011 e s.m.i.) pagg. 68 .

In questo allegato si sintetizzano le PROPOSTE del Piano Venatorio. Per ciascuna di esse si evidenziano difficoltà ad accettare la proposta.

- ANPIL SAN SILVESTRO : Opposizione alla *proposta di produzione di piccola fauna stanziale favorendone l'irradiazione nel territorio circostante*. E' abbastanza singolare predisporre allevamenti di selvaggina in un'area protetta a vocazione culturale di tipo storico-minerario, visitato da oltre 27.000 persone ogni anno.
- ANPIL STERPAIA : Opposizione alla *produzione di piccola fauna stanziale che potrà irradiarsi nel territorio circostante o che potrà essere oggetto di traslocazione in altri siti che necessitano di sostegno al patrimonio esistente*. In questa area protetta si assiste ad un enorme carico antropico nel periodo primaverile-estivo e pertanto non appare consona alcun allevamento di animali di qualunque specie. A maggior ragione in questa fase dove sono attivi nuovi progetti di agricoltura sostenibile, la presenza di fauna minore impatterebbe negativamente su tali esperienze, senza dimenticare i problemi di immagine sinora ricordati.
- ANPIL BARATTI POPOLONIA : Opposizione alla *proposta di produzione di piccola fauna stanziale favorendone l'irradiazione nel territorio circostante*. Quest'area essendo una importante necropoli etrusca non può tollerare alcuna proposta di allevamento di alcuna specie animale per gli ovvii motivi di incompatibilità.
- ANPIL RIMIGLIANO : Opposizione alla *proposta di produzione di piccola fauna stanziale favorendone l'irradiazione nel territorio circostante*. In questa area, la fruizione da parte di cittadine e di turisti è significativa anche nel periodo autunnale – invernale e pertanto non permette attività promiscue di allevamenti di alcun tipo di fauna.

PUNTO 4 : PROPOSTE DA PARTE DI PARCHI VAL DI CORNIA SpA ANPIL BARATTI POPOLONIA

All'interno dell'ANPIL, è autorizzata l'attività venatoria sia con postazioni fisse per avifauna migratoria che per ungulati in particolare cinghiale. Talvolta si verificano situazioni in cui la caccia al cinghiale si esplica in adiacenza alla rete divisoria del limite del parco archeologico. Seppure questa attività è del tutto lecita e rispettosa delle norme vigenti, riteniamo opportuno evidenziare che talvolta in simili occasioni, riceviamo, come gestori del parco, notevoli lamentele o richieste di informazioni sulla sicurezza del parco da parte di turisti o residenti. Talvolta abbiamo anche assistito a persone che hanno lasciato il parco per paura e per la visione di scene poco consone alla vista dei bambini (l'animale abbattuto con sangue colante, cani in stato di sovraeccitazione, spari ravvicinati).

Per tutto quanto sopra riteniamo necessario creare una zona buffer intorno al perimetro del parco dove sia possibile evitare l'abbattimento degli animali e dove sia possibile evitare tutte quelle attività a corredo dell'attività di caccia che possono impressionare i visitatori. Tale fascia di rispetto potrebbe servire anche per invertire il flusso di caccia ossia il lancio dei cani e gli appostamenti dovrebbero avere le spalle alla rete del parco e da questo punto avanzare in direzione opposta al parco per la cacciata vera e propria.

Tale proposta pensiamo non possa alterare i rapporti di collaborazione da tempo consolidati tra squadra di abbattimento Cinghiale e Parchi Val di Cornia.





www.parchivaldicornia.it

PUNTO 5 : PROPOSTE DA PARTE DI PARCHI VAL DI CORNIA SpA ANPIL STERPAIA

Per quanto attiene questa area ANPIL di circa 248 Ha, si evince che il Piano parla di una area pari a 75 Ha in cui è vietata l'attività venatoria. Riteniamo che debba essere ristabilito quanto risulta dal Regolamento dell'ANPIL che di fatto vieta in tutta l'ANPIL l'attività venatoria. Non è chiaro per quale motivo si ritiene attiva l'attività venatoria per questi 75 Ha, ma il divieto è formalmente cogente nell'istituto dell'ANPIL in essere e si richiede di ristabilire il rispetto del quadro normativo vigente. Risulta importante che l'intera ANPIL sia esclusa dall'attività venatoria in quanto la sua eliminazione potrebbe automaticamente permettere di inserire sterpaia all'interno dell'elenco Nazionale delle Aree Protette locali e di conseguenza suscettibile di attivazione di specifici finanziamenti Ministeriali per la difesa dell'ambiente.

Il Presidente
Dott. Luca Sbrilli

Handwritten signatures of the President and other officials, including a signature in blue ink.